

**COMMISSIONE VI**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CX.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1953**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
	PAG.	
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	947	VETRONE, <i>Relatore</i> . . . . . 953
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		RESCIGNO . . . . . 954
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.</i> (3018)	947	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . 555
PRESIDENTE . . . . .	947, 949	<b>Votazione segreta:</b>
PARENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	948	PRESIDENTE . . . . . 955
LOZZA . . . . .	949	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	949	
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
DE' COCCI: Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale. (2556) . . . . .	951	<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
PRESIDENTE . . . . .	951, 953	PARENTE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
RESCIGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	951, 953	( <i>È approvato.</i> )
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	953	<b>Congedo.</b>
LOZZA . . . . .	953	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Berti Giuseppe fu Giovanni
DE' COCCI e BERNARDINETTI: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali. (3019) . . . . .	953	<b>Discussione del disegno di legge: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.) (3018).</b>
PRESIDENTE . . . . .	953, 955	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole. La XI Commissione ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari. S'intende, quindi, che abbia rinunciato ad esprimere il suo parere.

L'onorevole Parente, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PARENTE, *Relatore*. Non vi è molto da dire su questo progetto di legge che tende a sistemare una materia per la quale già dal 1934, per legge, era prevista una disciplina che però non è stata mai attuata.

La legge 4 giugno 1934, n. 977, stabiliva, in sostanza, che nessuno poteva esercitare la professione di insegnante di materia musicale presso gli istituti, o la professione di orchestrale, senza il titolo di studio rilasciato dai licei e dalle accademie musicali. Però la stessa legge prevedeva, all'articolo 7, che chi avesse esercitato questa professione per almeno tre anni aveva il diritto di essere sottoposto al giudizio di una commissione per ottenere il titolo valido per l'iscrizione nell'albo che era istituito dall'articolo 6 della medesima legge, e nel quale dovevano essere iscritti tutti coloro che, attraverso le accademie o attraverso questo giudizio emesso dall'apposita commissione, avessero conseguito il titolo per l'iscrizione.

Successivamente, nel 1936 e nel 1940, si prorogarono i termini per la presentazione delle domande di idoneità. Ma, in pratica, l'albo non si è mai fatto.

Ora, per poter disciplinare in base a questi criteri l'esercizio di questa professione, il progetto di legge ripete quello che era già stabilito per legge, che cioè tutti coloro i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato da almeno tre anni la professione di orchestrale, possono riprodurre la domanda per essere sottoposti ad esame di idoneità.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che il giudizio di idoneità sarà distinto in idoneità all'esercizio della professione in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado), e in idoneità all'esercizio della professione in orchestre di musica varia (secondo grado). Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I. Pertanto, anche la R.A.I. è sottoposta a questa disciplina per l'assunzione del personale, sia delle orchestre sinfoniche e liriche, sia delle

orchestre di musica varia, il quale personale — punto questo importantissimo — dovrà passare attraverso la valutazione di una commissione.

L'articolo 2 prevede la istituzione dell'albo nazionale per la disciplina di questa professione.

L'articolo 3 prevede quali debbono essere i documenti necessari e le modalità per poter partecipare a questo esame di merito.

L'articolo 4 indica i titoli che gli aspiranti debbono produrre.

L'articolo 5 prevede il passaggio da una categoria all'altra, dispone cioè che coloro, i quali abbiano ottenuto giudizio di idoneità limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia, possono presentare domanda per conseguire l'idoneità all'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche.

L'articolo 6 stabilisce come è formata la commissione che deve esaminare nel merito gli aspiranti.

Questo articolo effettivamente potrebbe essere ridotto a proporzioni più modeste, ma evidentemente si è voluto abbondare per evitare interpretazioni inesatte.

Praticamente la commissione è sempre una. Essa è presieduta da un direttore di Conservatorio di musica, statale o pareggiato, ed è costituita da due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali; da due esperti rappresentanti dei professori di orchestra (faccio notare che il parere della XI Commissione era stato richiesto proprio perché questi due esperti dovrebbero essere proposti dal Ministro del lavoro su designazione delle organizzazioni di categoria), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri (Direzione generale dello spettacolo), anche esso esperto, nonché da un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione, con voto consultivo, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario.

Ora, siccome la richiesta di idoneità si può riferire a ciascuno degli strumenti che compongono le orchestre, nella commissione che si riunirà per esaminare gli orchestrali per pianoforte, ci sarà l'esperto degli strumenti a tastiera; in quella che dovrà esaminare gli orchestrali per gli strumenti ad archi, ci sarà l'esperto in questi strumenti, e così via, per gli strumenti a fiato di legno, per gli strumenti a fiato di ottone, per l'arpa, per gli strumenti a percussione, per gli strumenti appartenenti a complessi di tipo Jazz (in quest'ultimo caso però i due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

sono sostituiti da due esperti in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione), e per gli altri strumenti non specificamente indicati.

L'articolo 7 stabilisce come debbono svolgersi i lavori della commissione.

L'articolo 8 parla delle decisioni che la commissione adotta; l'articolo 9 del conseguente provvedimento, che potremmo chiamare titolo valido per l'iscrizione all'albo, e l'articolo 10 del riconoscimento del titolo.

C'è una certa urgenza per questo provvedimento di legge, in quanto la spesa è già prevista e lo stanziamento relativo è fatto nell'esercizio 1952-53. Per questa ragione io penso che sarebbe opportuno varare la legge senza apportare nessuna variazione, che non sarebbe del resto necessaria e ci porterebbe inoltre ad addentrarci in problemi che esulano dalla nostra competenza. Si tratta di una prima disciplina che deve essere imposta anche a salvaguardia degli interessi degli orchestrali, e che urge definire perché si trascina dal 1934.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LOZZA.** Sono d'accordo con il relatore che forse l'articolo 6 potrebbe essere modificato. Ma in tal caso bisognerebbe rinviare il disegno di legge al Senato. Poiché la categoria aspetta questo provvedimento, mi pare che il testo del Senato possa essere senz'altro approvato.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il disegno di legge è stato già discusso ed approvato dal Senato con una sola variante rispetto al progetto governativo, sulla quale, credo che siamo tutti d'accordo, in quanto l'articolo 2 del testo ministeriale includeva perfino le orchestre dei caffè e dei cinematografi. Mi pare che opportunamente il Senato abbia soppresso questo articolo, e che quindi si possa approvare senz'altro il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana abbiano esercitato, da almeno tre

anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità.

Il giudizio di idoneità sarà così distinto:

- a) idoneità all'esercizio della professione in orchestre sinfoniche o liriche;
- b) idoneità all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R. A. I.

(È approvato).

**ART. 2.**

Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneità potranno essere iscritti nell'albo previsto dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977, previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al numero 202 della tabella, allegato A), al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 e successive modificazioni.

(È approvato).

**ART. 3**

La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresì indicare il suo preciso indirizzo.

Essa deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti redatti su carta legale:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato generale del casellario giudiziale. Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneità coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai 5 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del codice penale;
- d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
- e) certificato di buona condotta morale e civile;
- f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del Registro della tassa di esame di lire 1.500;

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

g) elenco in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente.

I documenti di cui alle lettere b) c) d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e quelli di cui alle lettere a) b) c) d) e) devono inoltre essere legalizzati nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770.

(È approvato).

## ART. 4.

Oltre i documenti di cui al precedente articolo, gli aspiranti debbono produrre

a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneità;

b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione.

I richiedenti devono fornire la prova di aver esercitato alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, da almeno tre anni consecutivi, la professione, mediante l'esibizione di titoli e documenti.

(È approvato).

## ART. 5.

Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile 1940, n. 475, abbiano già chiesto ed ottenuto giudizio di idoneità ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, per conseguire l'idoneità all'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).

(È approvato).

## ART. 6.

Le domande rivolte ad ottenere il giudizio di idoneità sono esaminate da una Commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Essa è presieduta da un direttore di Conservatorio di musica statale ed è costituita in conformità delle seguenti disposizioni:

a) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti

rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a tastiera;

b) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti ad arco;

c) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di legno;

d) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di ottone;

e) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per l'arpa;

f) due esperti in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra e un esperto in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo), per gli strumenti a percussione e per gli altri strumenti appartenenti a complessi di tipo *Jazz*;

g) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di banda, ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per i maestri direttori di banda;

h) due professori titolari di cattedra di composizione nei Conservatori di musica statali, due rappresentanti dei professori di orchestra e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti non previsti nelle lettere suindicate.

I membri dei Conservatori di musica statali, gli esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, quello rappresentante i mae-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

stri direttori di banda e il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvicinano a seconda delle varie categorie di strumenti indicati nelle lettere precedenti. Gli esperti rappresentanti dei professori di orchestra e dei maestri direttori di banda sono proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali numericamente e qualitativamente più importanti.

Fa parte della Commissione, con voto consultivo, un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione, il quale eserciterà anche le funzioni di Segretario.

La spesa per il funzionamento della Commissione, prevista nella somma di lire 500.000, graverà sul capitolo 16 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione dei successivi esercizi.

(È approvato).

## ART. 7.

La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o non ottenere il giudizio di idoneità per l'esercizio dell'attività professionale da lui indicato.

Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sarà sottoposto ad una prova di esame indicata preventivamente dalla Commissione.

Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il Presidente e due dei componenti oltre il funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione indicato nell'articolo precedente.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

(È approvato).

## ART. 8.

La Commissione propone al Ministro della pubblica istruzione di concedere o meno ai singoli aspiranti l'idoneità all'esercizio della attività professionale da ciascuno di essi richiesta.

Anche se nella domanda si chiede il giudizio di idoneità per far parte di orchestre sinfoniche o liriche la Commissione può proporre, a suo giudizio, che l'idoneità sia limitata all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

(È approvato).

## ART. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione decide con suo provvedimento sulle proposte della Commissione.

(È approvato).

## ART. 10.

A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneità di cui ai precedenti articoli è rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo prevista dall'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De' Cocchi: Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale. (2567).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De' Cocchi: « Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale ».

Era stato richiesto il parere della I Commissione. Poiché sono trascorsi i termini di tempo previsti dal regolamento, s'intende che essa vi abbia rinunciato.

L'onorevole Rescigno, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESCIGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le due proposte di legge che sono all'ordine del giorno — questa di cui io sono relatore e la successiva di cui è relatore l'onorevole Vetrone — andrebbero esaminate insieme perché riguardano lo stesso oggetto, cioè gli insegnanti e i direttori dei corsi di avviamento professionale.

Debbo dire ai colleghi che, malgrado tutta la buona disposizione verso la categoria di insegnanti non di ruolo, io sono molto esitante nel chiedere una eventuale approvazione di questa proposta di legge, poiché, così come è redatto l'articolo unico della proposta stessa, se questa fosse approvata penso che produrrebbe una grande confusione nella valutazione dei titoli di abilitazione per le scuole di avviamento.

Ecco i termini, nei quali si pone la questione. Le scuole di avviamento e i corsi di avviamento furono regolati con una legge fon-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

damentale, quella del 22 aprile 1932, n. 490. Questa legge distinse le scuole secondarie di avviamento professionale dai corsi di avviamento professionale, annuali o biennali.

Debbo avvertire che queste osservazioni preliminari possono riguardare anche l'altra proposta di legge di cui è relatore l'onorevole Vetrone.

Ora, nella legge ed anche nella pratica c'era una grande differenza fra le scuole ed i corsi, perché le scuole erano una istituzione regolare, completa, della durata di tre anni e rientravano nella categoria delle scuole medie. I corsi annuali o biennali, invece, con programmi ridottissimi e raggruppamenti delle materie più disparate, nel concetto della legge stessa dovevano servire per integrare la istruzione elementare di coloro che si iscrivevano ai corsi stessi. Quindi, natura e finalità abbastanza diverse.

Per stabilire come si poteva entrare sia nelle scuole sia nei corsi, fu emanato un regolamento, approvato con regio decreto 27 giugno 1933, il quale precisò quali erano le cattedre delle scuole e quali le cattedre dei corsi: quali erano i titoli per aspirare alle cattedre delle scuole e quali i titoli per aspirare alle cattedre dei corsi, specificando sia i titoli aventi valore di abilitazione completa, sia quelli non aventi valore di abilitazione completa, come è indicato nelle due tabelle annesse a quel regolamento.

Ora, che cosa è avvenuto? Con il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, i professori di ruolo dei corsi annuali o biennali furono inquadrati tra i professori delle scuole ed acquistarono lo stesso trattamento giuridico ed economico. Questa fu una prima conquista dei professori dei corsi, i quali passarono dal gruppo B al gruppo A, gruppo al quale i professori delle scuole, avendo la laurea, appartenevano fin dall'inizio.

Tale inquadramento fu ratificato con la successiva legge 21 agosto 1950.

Sia la legge che stabilì l'inquadramento, sia la successiva legge di ratifica non si sono mai occupate dei professori non di ruolo dei corsi annuali o biennali. Ed allora con questo progetto di legge si propone che le abilitazioni conseguite, in base a quel regolamento, per i corsi annuali o biennali siano valide anche per le scuole secondarie.

Se si aderisse *sic et simpliciter* alla proposta, avverrebbe una enorme confusione. Basterebbe che io accenni a due conseguenze gravissime perché si veda la portata di questa proposta di legge. Nelle scuole secondarie c'è per esempio la cattedra di italiano, storia e

geografia. A questa cattedra possono concorrere i professori forniti o di abilitazione già conseguita ai sensi di quel regolamento, o di titolo di istituto superiore: laurea, diploma di magistero, ecc.

Nei corsi c'è la cattedra di materie di cultura generale che comprende: lingua italiana, storia, geografia, matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, disegno, calligrafia, canto corale. Ad una cattedra di questo genere, nei corsi di avviamento professionale, potevano concorrere, oltre ai professori, anche i maestri elementari che fossero stati designati dal Consiglio provinciale scolastico e fossero stati giudicati idonei da una commissione. Quindi, quei maestri i quali, avendo acquistato il diritto a concorrere a questi posti per aver avuto questa designazione del Consiglio scolastico ed essere stati giudicati idonei, avessero conseguito l'abilitazione per i corsi, adesso, con la proposta di legge De' Cocci, otterrebbero questa stessa abilitazione per le scuole secondarie, non solo per l'italiano, storia e geografia — il che sarebbe niente perché, trattandosi di maestri valorosi, si potrebbe anche concederla loro — ma anche per la matematica, per le scienze, per il canto. Immaginate che confusione avverrebbe quando poi si andasse, in sede di conferimento di supplenze o in sede di concorso, a vedere il valore di queste abilitazioni. Lo stesso avverrebbe per le altre materie, in quanto le cattedre per le scuole secondarie prevedono, per esempio, la direzione con le materie tecniche agrarie, la direzione con le materie tecniche industriali, ecc. Come si farebbe poi, in base a queste abilitazioni, ad ammettere od escludere costoro dai concorsi?

Basterebbe questa considerazione a dimostrare la gravissima confusione che provocherebbe una legge di questo genere.

Ma c'è anche un'altra obiezione. Essa verrebbe a rappresentare una grave ingiustizia nei confronti dei professori laureati entrati nei ruoli transitori, i quali per poter rimanere in ruolo debbono conseguire entro tre anni l'abilitazione, debbono cioè fare un regolare concorso, al pari dei professori delle scuole secondarie. Invece, gli insegnanti dei quali si occupa la proposta di legge, venendo ad essere considerati abilitati anche per le scuole secondarie, se sono stati ammessi nel ruolo transitorio, non avrebbero più l'obbligo di conseguire l'abilitazione entro tre anni e rimarrebbero nel ruolo transitorio senza ulteriore disturbo a differenza dei professori laureati che dovrebbero superare sempre l'esame di abilitazione.

Queste, cui ho accennato, mi sembrano due conseguenze quasi assurde.

Quindi, è opportuno che il proponente ci chiarisca meglio gli scopi della sua proposta di legge, e soprattutto, tenendo conto del fatto che queste cattedre raggruppano materie così disparate, dall'italiano alla matematica, alla igiene, al disegno, alla calligrafia, specifichi in quali materie delle scuole di avviamento vuole che sia abilitato colui che già ha ottenuto l'abilitazione per i corsi, giacché non lo si può certo abilitare per tutte le materie.

La proposta dovrebbe, pertanto, essere formulata in maniera più dettagliata e precisa. Anche quando si è fatto l'inquadramento dei professori di ruolo, si è detto che essi potevano passare dai corsi alle scuole secondo una tabella fatta dal Ministero, proprio per non provocare questa confusione di materie e di cattedre.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La tabella, però, non è stata mai fatta.

RESCIGNO, *Relatore*. Allo stato attuale, io penso che la cosa migliore sarebbe di sospendere l'esame della proposta di legge, e di invitare il proponente a formularla con più precisione.

LOZZA. Sono d'accordo con il relatore di sospendere la discussione. Certo, l'onorevole De' Cocci pensava che la questione potesse essere risolta dalla riforma; visto che questa non arrivava, ha pensato di dare una sistemazione agli insegnanti dei corsi, che in base al progetto di riforma dovrebbero passare alla scuola normale.

Ma la verità è che da questa proposta vien fuori una confusione maggiore di quella che c'è adesso.

Desidero aggiungere un'osservazione a quelle fatte dall'onorevole Rescigno. Spesso ad insegnare le materie letterarie nei corsi vanno anche i laureati in lettere, costretti poi a insegnare pure la calligrafia e il canto, perché la cattedra comprende anche queste materie. Questi, pur avendo una abilitazione per l'avviamento, vanno ad insegnare in una scuola meno classificata. Il contrario avverrebbe se dovessimo far passare un semplice diplomato in agraria o in un'altra materia nelle scuole di avviamento, dove è necessaria la laurea.

Io penso che effettivamente, prima di andare avanti, dovremmo esaminare quella tabella a cui ha accennato il relatore. Lodo l'intenzione dell'onorevole De' Cocci, ma a malincuore dobbiamo dire che la proposta, così

come è formulata, determinerebbe dei conflitti gravissimi, al pari dell'altra proposta di legge all'ordine del giorno, e verrebbe a peggiorare la situazione in cui siamo adesso. Se la riforma non verrà, si potrà a parte rivedere, nel suo insieme, il problema dei corsi di avviamento. Ma o si affronta tutto il problema, o è meglio lasciare le cose come stanno.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aderisco alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di rinviare la discussione.

(È approvata).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Bernardinetti: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali. (3019).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Bernardinetti: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali ».

Anche per questo provvedimento era stato richiesto il parere della I Commissione. Tuttavia, i termini sono trascorsi senza che questo ci sia pervenuto.

L'onorevole Vetrone, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VETRONE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho che da richiamarmi a quanto ha detto l'onorevole Rescigno per quanto riguarda i precedenti, come cioè si sia arrivati al decreto legislativo n. 1061 del 22 agosto 1947 e alla legge di ratifica del decreto stesso, del 21 agosto 1950.

I professori provenienti dai corsi annuali o biennali, i quali secondo la legge 22 aprile 1932 appartenevano al gruppo B, furono inquadrati nel gruppo A con il decreto legislativo del 22 agosto 1947. Tale inquadramento, all'atto della ratifica del decreto, che fu convertito in legge 21 agosto 1950, fu modificato in questi termini: « Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestino servizio, che derivino dalla trasformazione dei corsi ». Per cui un insegnante di materia tecnica di un corso annuale o biennale trasformato in scuola, acquistava per legge il diritto di avere la direzione della scuola stessa

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

così trasformata. Ma fino ad oggi questi direttori, che non sono laureati, o per lo meno non sono tutti laureati, ma sono soltanto diplomati, periti industriali o periti agrari, sono direttori di fatto, ma non di diritto.

Ora la proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Bernardinetti tende ad inquadrare questi direttori nel ruolo dei direttori effettivi delle scuole di avviamento, cioè a porre sullo stesso piano e i direttori a cui è stata conferita la direzione della scuola quando è avvenuta la trasformazione del corso in scuola, e i direttori effettivi delle scuole di avviamento. In altre parole, si tratta di far fare un altro passo avanti a questi professori di materie tecniche dei corsi che in un primo momento sono stati inquadrati nello stesso ruolo dei professori di materie tecniche delle scuole di avviamento. Dato che quella modifica, apportata in sede di conversione in legge del decreto del 1947, stabiliva che al professore di materia tecnica veniva conferita anche la direzione, i deputati De' Cocci e Bernardinetti affermano, che praticamente il professore di materia tecnica, cui veniva conferita la direzione, automaticamente doveva essere inquadrato nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento; quindi la proposta di legge avrebbe, secondo i proponenti, un valore interpretativo poiché questo inquadramento si deve intendere già avvenuto con la conversione in legge e la modifica del decreto legislativo 22 agosto 1947.

Questo è il contenuto della proposta di legge.

A me sembra che, per gli stessi motivi addotti dal collega Rescigno per chiedere il rinvio della discussione sull'altra proposta di legge De' Cocci, sia opportuna la sospensione anche per questa. Pertanto, mi permetto di fare proposta formale in tal senso.

RESCIGNO. Il collega Vetrone mi consentirà di aggiungere qualche breve osservazione alla sua lucida relazione.

Questa nuova proposta di legge De' Cocci e Bernardinetti non ha un valore interpretativo, come — secondo quanto giustamente osservava l'onorevole Vetrone — sostengono i proponenti, ma profondamente innovativo. La legge 22 aprile 1932, n. 490, cui ho accennato poco fa, regolatrice di queste scuole e di questi corsi di avviamento professionale, mentre stabilì che le scuole secondarie di avviamento professionale avessero un direttore da nominarsi con regolare concorso, ai corsi annuali o biennali non ha voluto mai — dico mai — dare un direttore di ruolo. Tutta la legislazione che si è avuta in materia non ha mai

assegnato a questi corsi un direttore di ruolo, ma sempre un direttore per incarico. Così l'articolo 10 di quella legge, all'ultimo capoverso, stabilisce che l'incarico della direzione si dà ad uno dei professori di materie tecniche di questi corsi; anzi aggiunge: « senza speciale compenso »; solamente se vi fossero stati enti che offrivano dei fondi, questi direttori incaricati potevano avere mille lire all'anno.

In seguito fu fatto l'inquadramento, ed ora i proponenti del progetto di legge sostengono che si deve presumere che questi professori siano stati inquadrati nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento, e che quindi si tratta solo di interpretazione. Niente affatto, perché il decreto legislativo 22 agosto 1947 che stabiliva l'inquadramento, ribadiva il concetto dell'incarico della direzione. Infatti l'articolo 1 dice:

« Quanto al predetto personale si sia affidata la direzione del corso, il relativo incarico è retribuito nella stessa misura fissata per gli insegnanti di ruolo che assumono l'incarico della direzione delle scuole secondarie di avviamento professionale ».

Analogamente nella legge di ratifica del 21 agosto 1950 si legge che l'articolo 3 del decreto legislativo è ratificato nel modo seguente:

« Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie) inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestino servizio, che derivino dalla trasformazione di corsi ».

Quindi è sempre « conferito » l'incarico. E successivamente si legge:

« Lo stesso personale può essere trasferito a domanda in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche e, per incarico, la direzione ».

Come si vede, in tutte le fasi di questa legislazione si è parlato sempre di incarico.

Adesso la proposta di legge De' Cocci e Bernardinetti vorrebbe trasformare questo incarico in nomina di direttore effettivo di scuola secondaria, per cui questi direttori, i quali, come rilevava giustamente l'onorevole Vetrone, non sono dei laureati, ma dei periti industriali, o agrari, ecc., dopo essere passati dal gruppo B (dico gruppo, non ruolo) al gruppo A per opera dell'inquadramento, acquistando gli stessi diritti dei laureati, dovrebbero fare ora un altro passo avanti e da direttori incaricati diventare direttori effettivi.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

Credo davvero che anche per questa proposta di legge, come diceva l'onorevole Lozza, si debba aspettare di avere una visione generale ed armonica di tutta la situazione del personale insegnante, e frattanto sospendere l'esame.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo aderisce alla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di rinviare la discussione.

(È approvata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio

della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici » (3018):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertola, Bianchini Laura, Bogoni, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Este Ida, Ebner, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Molè Elsa, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Tesauero, Torretta, Vetrone.

È in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.

La seduta termina alle 10,30.